nuto infortunio e nel caso di ritardo decorrerà sopra di essa, dopo i tre mesi, l'interesse nella misura legale.

« Le indennità giornaliere saranno pagate in via posticipata a periodi non eccedenti i sette giorni.

« Le indennità dovute agli apprendisti sono calcolate in base al salario più basso percepito dagli operai occupati nella medesima industria e nella stessa categoria degli apprendisti.

« Agli effetti della presente legge si considera quale apprendista l'operaio che non ha raggiunto l'età di sedici anni e ha un salario giornaliero non superiore a una lira.

« In ogni infortunio il capo o esercente della impresa, industria o costruzione è obbligato a sostenere la spesa per le prime immediate cure di assistenza medica e farmaceutica.

« L'imprenditore o esercente che faccia anticipazioni all'operaio sull'indennità giornaliera avrà diritto di rivalersi sulla somma dovuta dall'Istituto assicuratore all'epoca della liquidazione della indennità, o anche alla scadenza di ogni mese se si ritardi la liquidazione definitiva. »

Gianolio, *relatore*. Domando di parlare.

Presidente. Parli.

Gianolio, *relatore*. Debbo dire, che la Commissione, d'accordo col ministro, ha radiato da questo articolo la definizione dell'apprendista, perchè siccome il ministro di grazia e giustizia d'accordo col suo collega del commercio si propone di sottoporre alla Camera il contratto di lavoro in un termine che speriamo breve...

Cocco-Ortu, *ministro di grazia e giustizia*. Certamente!

Gianolio, *relatore*. ...in questo contratto di lavoro si darà la definizione del contratto di apprendisaggio, e non si è voluto ora pregiudicare la questione. La Commissione quindi cancellerebbe quest'ultima parte.

Faccio poi una preghiera, che cioè si discuta pure la questione di massima che solleva l'emendamento Nofri, ma che si aspetti domani per votare l'articolo. Ne espongo subito le ragioni.

In questo articolo diciamo che la indennità va devoluta a certe date persone, e che quando queste manchino va devoluta al fondo speciale dell'articolo 27. Potrebbe succedere ed è successo, che dei fratelli si ritengano danneggiati dal fatto della morte, perchè, indipendentemente dal diritto successorio, il Codice civile riconosce in dati casi ai fratelli il diritto agli alimenti verso l'altro fratello. Quindi questa devoluzione al fondo di cui all'articolo 27 dovrebbe aver luogo soltanto quando non vengano fratelli i quali ottengano la sentenza che riconosca ad essi il diritto ad avere questa indennità. Siccome non vorrei improvvisare qui una disposizione abbastanza grave come questa, pregherei la Camera di discutere le questioni di massima, ma di rimandare a domani la votazione dell'articolo per dar modo alla Commissione di presentare una piccola modificazione.

Presidente. L'onorevole Nofri ed altri colleghi hanno fatto una proposta sostitutiva, del seguente tenore:

Art. 5.

« *Sostituire*:

1° Nel caso di inabilità permanente assoluta, l'indennità sarà eguale *ad una rendita vitalizia pari ai tre quinti del salario giornaliero o ragguagliato a giornata e non mai minore di lire una;*

2° Nel caso di inabilità permanente parziale, l'indennità sarà eguale *ad una rendita vitalizia pari alla metà del salario giornaliero o ragguagliato a giornata e non mai minore di lire una;*

3° Nel caso di inabilità temporanea assoluta, l'indennità sarà giornaliera ed eguale *ai due terzi del salario medio e dovrà pagarsi per tutta la durata dell'inabilità stessa;*

4° Nel caso di inabilità temporanea parziale, l'indennità sarà *giornaliera ed eguale alla metà del salario medio e dovrà pagarsi per tutta la durata dell'inabilità stessa;*

5° Nel caso di morte la indennità sarà eguale « *ad una rendita vitalizia* » *pari alla metà del salario giornaliero o ragguagliato a giornata e non mai minore di lire una a favore della vedova, o dei figli legittimi o naturali al disotto dei 20 anni, o di quegli altri eredi legittimi, che ritraessero il loro sostentamento dal lavoro della vittima dell'infortunio.* »

« Nofri, Cabrini, Chiesa, Olivieri, Arconati, Pozzato, Lollini, Massa, Majno, Varazzani. »

La Commissione accetta questo articolo sostitutivo?

Gianolio, *relatore*. Non l'accetta.

Nofri. Chiedo di parlare.

Presidente. Parli.

Nofri. Gli emendamenti da me presentati a tutti quanti i commi dell'articolo 9 della